

TAR LAZIO Sent. N. 3017 del 4/05/2006 sulla competenza del Ministero delle attività produttive (d.m. 24 ottobre 2005) in materia di direttive incentivanti l'uso di energie rinnovabili per adempiere, tra l'altro, agli obblighi del Protocollo di Kyoto. Tale competenza è ribadita dall'art. 267 Testo Unico Ambientale (D.Lgs n. 152/06).

Tar Lazio, Sez. III ter 4 maggio 2006, n. 3017; Pres. CORSARO – Est. FANTINI – Autorità per l'energia elettrica e il gas (Avv. Malinconico), c. Ministero delle attività produttive, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Avv. Generale dello Stato), con l'intervento di Biomasse Italia s.p.a., Sictet s.r.l., Ecowatt Vidardo s.r.l., Ital Green Energy s.r.l., Cisa s.p.a. (Avv.ti F. Giampietro e Fonderico).

E' legittimo l'art. 11, comma 5, d.m. 24 ottobre 2005, in base al quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel determinare le modalità di ritiro dell'energia elettrica garantisce comunque che il parametro di remunerazione dell'energia elettrica riconosciuta al produttore che cede l'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, comma 3, d.lgs n. 387/03, sia una delle alternative previste dalle lettere a) e b) di cui allo stesso art. 11, comma 5; infatti, se è vero che l'art. 13, comma 3, d.lgs n. 387/2003 attribuisce all'AEEG la competenza a determinare le modalità di ritiro dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, è altrettanto vero che al Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è riconosciuto dall'art. 11, comma 5, d.lgs n. 16 marzo 1999, n. 79, il potere di adottare le direttive per incentivare l'uso delle energie rinnovabili, tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare riguardo agli impegni internazionali previsti dal Protocollo di Kyoto.

Il d.m. 24 ottobre 2005 non può ritenersi espressione sviata del potere di direttiva; la direttiva- provvedimento ha, infatti, carattere precettivo, sebbene di varia intensità (nella specie, il Tar ha rilevato che, per garantire un minimum di efficacia della direttiva, questa doveva indicare la concreta condotta che dovrà essere seguita dal soggetto diretto (il destinatario), e non poteva limitarsi all'enucleazione di astratte finalità).

La politica di incentivazione e di rimozione degli ostacoli al raggiungimento degli obiettivi nazionali indicativi di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui è espressione il d.m. 24 ottobre 2005, viene oggi a trovare un più forte radicamento a livello ordinamentale nella previsione dell'art. 267, del t.u. sull'ambiente approvato dal Consiglio dei

Ministri il 29 marzo 2006 e promulgato il 3 aprile 2006 (d.lgs n. 152/06 "Norme in materia ambientale", pubblicato in G.U. n. 88 - Suppl. Ordinario n. 96).

E' inammissibile, per carenza di interesse, la censura con la quale l'AEEG ha rilevato l'illegittimità della statuizione di cui all'art. 5, comma 9, d.m. 24 ottobre 2005, che introduce l'obbligo del Gestore della rete di acquistare i certificati verdi in eccesso, che abbiano terminato il periodo di validità di cui all'art. 20, comma 7, d.lgs n. 387/03 (e cioè un triennio dall'emissione), al prezzo stabilito dallo stesso Gestore per i propri certificati verdi; infatti, non è certo il configurarsi dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi, connesso solamente ad un mancato assolvimento dell'obbligo di adeguamento periodico della quota di energia verde da immettere nella rete.